

GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE, Nuove tecnologie e Studio digitale

Processo Telematico Tributario: cosa cambia dal 1° dicembre 2015

di **Giuseppe Vitrani**

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto 4 agosto 2015 del Ministero 7 del

Occorre subito chiarire che per il PTT si è pensato ad un'entrata in vigore "a tappe" visto che l'art. 16 del d.m. 4 agosto 2015 prevede che le disposizioni ivi contenute si applicheranno ai ricorsi depositati a partire dal 1° dicembre '15 presso le sole commissioni tributarie provinciali e regionali delle sole Umbria e della Toscana.

Si è dunque pensato ad una sperimentazione su scala limitata ad alcuni uffici individuati della

Venendo al merito del provvedimento in commento possiamo osservare come il vero e proprio motore del processo tributario telematico sia stato individuato nel Portale della Giustizia Tributaria, accessibile all'indirizzo www.giustiziatributaria.gov.it e composto da una «area pubblica» e da una «area riservata».

l'area pubblica, con pagine web e i servizi del portale ad accesso libero; in essa sono (o

- le informazioni generali sui servizi disponibili;
- il servizio di registrazione al S.I.Gi.T. (Sistema Informativo della Giustizia Tributaria);
- il manuale operativo, con l'indicazione delle istruzioni per l'uso di strumenti informatici e telematici nel Processo Tributario.

l'area riservata contiene invece la pagine web e i servizi disponibili del S.I.Gi.T. accessibile

Il S.I.Gi.T. è concepito come l'infrastruttura in grado di assicurare la trasmissione dagli uffici

Si nota dunque una differenza fondamentale rispetto al Processo Civile Telematico, la

Con il decreto in commento, prevedono appunto che tramite il S.I.Gi.T. debbano

Gli atti processuali in particolare devono rispettare i seguenti requisiti:

- a) dovranno essere redatti rispettando il formato PDF/A-1a o PDF/A-1b;
- b) dovranno essere privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili;
- c) dovranno essere redatti tramite l'utilizzo di appositi strumenti messi a disposizione su supporto informatico di documenti analogici;
- d) dovranno essere sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale, pertanto il file digitale in formato Pdf, che restituisce un file compresso per sigillare e autenticare il documento, deve essere sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale, e deve essere salvato in formato Pdf/A-1a o Pdf/A-1b oppure Gif (in modalità bianco e nero e compressione) e deve essere sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale;

Quattro è il limite massimo superiore della dimensione massima necessaria di un file in formato Pdf/A-1a o Pdf/A-1b o Gif (in modalità bianco e nero e compressione) e sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale.

Anche in tale ambito si nota una scelta strategica, differente rispetto al RG5, ovvero quella di privilegiare, in base al tipo di atto, la grandezza del file, e si è posto, e prossimamente il tentativo di

totalmente, per evitare di incorrere nella richiesta di sottoscrizione digitale di documenti non sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale, e di conseguenza non avere alcuna garanzia di

Questi brevi flash sulla disciplina tributiva telematica che vorrà essere pubblicata nei prossimi giorni, e che sarà aggiornata alla luce delle esperienze e delle prassi che saranno